

M E D I O B A N C A
Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Sede in Milano – Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale € 410.027.832,50 versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00714490158

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 28 ottobre 2008, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2008, stessa ora e luogo, con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 30 giugno 2008 e distribuzione del dividendo.
2. Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 duodecies, 7° comma, c.c.

Parte straordinaria

Adozione di un nuovo statuto basato sul modello tradizionale.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011, previa fissazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale sarà subordinata ed avrà efficacia immediatamente successiva all'efficacia della adozione del nuovo testo di statuto sociale. La nomina avverrà in assemblea secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 58/1998 e dal Regolamento Consob n. 11971/1999.

La procedura preliminare per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, peraltro, è sostanzialmente quella conforme alle prescrizioni delle citate disposizioni di legge e di regolamento, ed anche conforme alle prescrizioni del nuovo testo di statuto sociale, già prevista con riferimento alla nomina del Consiglio di Sorveglianza nello statuto sociale ad oggi vigente.

Più precisamente, ciascuna lista, tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione quanto per la nomina del Collegio sindacale, può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale. Le liste devono essere presentate almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/98, avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nomina Consiglio di Amministrazione

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere composto da un minimo di quindici ad un massimo di ventitré membri, avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
2. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero non superiore a ventitré candidati.
3. Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98 e almeno due (che possono coincidere con quelli muniti dai sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza

- previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.
4. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiori ai due terzi dei consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.
 5. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, deve essere depositata la seguente documentazione per ciascun candidato:
 - curriculum contenente le caratteristiche professionali;
 - dichiarazione di accettazione della carica attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del T.U.F. e/o del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A. nonché l'eventuale requisito della qualifica di dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Bancario Mediobanca;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
 6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
 7. All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.
 8. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
 9. Nel caso non risultassero eletti tre Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98, due consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A. e cinque Dirigenti, da almeno tre anni, di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca, si procederà ad escludere tanti candidati eletti sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di indicazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al terzo e quarto periodo del presente paragrafo, l'Assemblea seduta stante con delibera a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti.
 10. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta per l'Assemblea ordinaria.
 11. Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con delibera a maggioranza relativa, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al terzo e quarto periodo del presente paragrafo.

Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
2. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), sono composte da due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
3. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.
4. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali e Telco). Inoltre non possono essere eletti e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla

- gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.
5. Le liste devono essere corredate:
 - a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
 - b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti;
 - c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal terzo e quarto periodo del presente paragrafo e della loro accettazione della candidatura.
 6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
 7. E' fatta avvertenza che, sempre ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento Consob n. 11971/99, nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea, in prima convocazione, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di possesso azionario minima per la presentazione della lista, precedentemente indicata nell'1% del capitale viene ridotta alla metà.
 8. Prima della votazione i soci che non hanno depositato liste devono dichiarare eventuali rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144 quinquies, 1° comma del Regolamento Consob n. 11971/99, con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
 9. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 58/98 la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà attribuita al sindaco effettivo eletto dall'eventuale lista di minoranza.
 10. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
 11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
 12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, l'intervento in Assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi antecedenti alla data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto di cui all'art. 24 del Regolamento Consob 11768/98 in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

La relazione del Consiglio di Gestione sarà depositata, entro i termini di legge, presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione di chi ne faccia richiesta, nonché consultabile sul sito internet www.mediobanca.it.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 25 settembre 2008.

per il Consiglio di Gestione
IL PRESIDENTE
(Renato PAGLIARO)